

"Concessione dei diritti di impianto della riserva regionale"

Indice

1. Introduzione
2. Termini e Definizioni
3. Interventi Ammissibili
4. Quadro di riferimento ed obiettivi degli Interventi Ammissibili al punto 3.1
5. Quadro di riferimento ed obiettivi degli Interventi Ammissibili al punto 3.2
6. Quadro di riferimento ed obiettivi degli Interventi Ammissibili al punto 3.3
7. Ripartizione dei diritti della riserva tra i diversi obiettivi
8. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande e casi di esclusione
9. Superficie minima e massima
10. Vincoli e condizioni
11. Criteri di Priorità riconosciuti per la formazione della graduatoria
12. Corrispettivo per la concessione del diritto
13. Disposizioni tecniche per la presentazione delle domande
14. Istruttoria e predisposizione delle graduatorie
15. Richiesta di riesame
16. Assegnazione dei diritti della riserva regionale
17. Controlli
18. Revoca, totale o parziale, dei diritti assegnati

1. INTRODUZIONE


Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di assegnazione di diritti di impianto della *Riserva regionale* per l'impianto di vigneti ad uva da vino nella Regione Abruzzo.

E' prevista la possibilità di impiantare nuovi vigneti atti a produrre vini a Denominazione di Origine (D.O.) e ad Indicazione Geografica (I.G.) utilizzando i diritti presenti nella *Riserva regionale*.

L'obiettivo è quello di migliorare il potenziale viticolo regionale attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità ottenibile mediante la produzione di vini identificabili con il territorio, al fine della loro collocazione sul mercato europeo ed internazionale.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *Disposizioni Regionali Applicative* si utilizzano le seguenti definizioni:
Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;



Conduttore: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale deve essere esercitato il diritto di impianto e della quale ne dispone il possesso a titolo legittimo, che conduce vigneti con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Fascicolo Aziendale: Documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti;

MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;

Regolamento: regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009;

Regolamento di attuazione: regolamento 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

Superficie vitata ai fini dell'assegnazione dei diritti di impianto: superficie misurata ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del D.M. 26 luglio 2000.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, sesto d'impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto, forma di allevamento;

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili consistono nella realizzazione di superfici vitate per la produzione di vini a DOP e/o IGP attraverso l'utilizzo di diritti prelevati dalla riserva. I diritti saranno assegnati alle aziende abruzzesi per essere utilizzati **per nuovi impianti** di vigneti con le seguenti priorità:

1. **Obiettivo 1 - ad Aziende** che, attraverso l'adesione al programma vitivinicolo "sviluppo qualità" in convenzione concordata con la sottoscrizione di protocolli stilati dai Servizi della Direzione Politiche Agricole, impiantano vigneti con vitigni autoctoni in zone indicate nei progetti territoriali del presente bando al fine di ottenere particolari tipologie di vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo quali Cocciola b. - Montonico b. ed altri., nonché di vecchi vitigni autoctoni da valorizzare dal punto di vista sia viticolo che enologico come la Mostosa b.;
2. **Obiettivo 2 - ad Aziende** che hanno aderito e partecipato a progetti di sperimentazione viticola organizzati e diretti dalla Regione Abruzzo con particolare riguardo al Progetto "Valeno" (IPA Adriatico – Abruzzo – Croazia – 2003-2007) i cui vigneti impiantati sono giunti al termine del periodo di

sperimentazione vitivinicola per l'ottenimento dell'idoneità alla coltivazione di alcuni vitigni;

ad "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Istituti Agrari e Enti di Ricerca in campo vitivinicolo" con sedi nella Regione Abruzzo.

Con questi soggetti si potranno sottoscrivere, in convenzione concordata, protocolli stilati dai Servizi della Direzione Politiche Agricole;

a vivaisti per l'impianto di campi di piante madri con priorità alle varietà autoctone (Malvasia B. idonee - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. Pecorino B.- Moscato B., Montepulciano N. e Trebbiano abruzzese e toscano B.)

3. **Obiettivo 3** - ad Aziende che si impegnano ad acquistare diritti di impianto dalla riserva con l'onere d'impiantare vitigni idonei alla produzione per ottenere vini a DOP e/o IGP della Regione Abruzzo, secondo le condizioni previste nel presente bando.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DEGLI INTEREVENTI AMMISSIBILI AL PUNTO 3.1 (Obiettivo 1)

Progetti territoriali


La vitivinicoltura abruzzese con oltre 30.000 ettari in produzione, ha conseguito un buon grado di sviluppo negli ultimi anni, sia in ambito della produzione che dell'organizzazione del mercato, risultando ben collocata a livello nazionale, sicuramente in un mercato del vino che deve essere attento costantemente al cambiamento dei gusti dei consumatori. E' necessario, comunque, programmare ulteriori azioni di sviluppo per potenziare la produzione di vini di qualità, tipici o innovativi, in modo da avere maggiori chance per il futuro.

Pertanto, nel quadro delle politiche di sostegno al settore vitivinicolo regionale, con il presente provvedimento s'intendono attuare alcuni interventi ulteriori finalizzati allo sviluppo del comparto, attraverso la realizzazione di nuovi vigneti strategicamente collocati sul territorio e che meglio possono esaltare la vocazionalità dei diversi ambienti di coltivazione e favorendone l'espressione di tipicità dei vitigni autoctoni.

Gli interventi sono programmati sulla base dei risultati ottenuti da diversi studi condotti negli ultimi vent'anni attraverso progetti sperimentali dell'ex Arssa, del CAR di Scerni e con la collaborazione del CRiVEA.

Le finalità perseguite sono:

- l'ampliamento della base ampelografica reale basata soprattutto sul recupero dei vitigni autoctoni;
- la diffusione dei vitigni autoctoni soprattutto nelle aree territoriali maggiormente vocate storicamente ad essi;



- la diversificazione delle produzioni vinicole regionali, con nuove tipologie di vini bianchi e rossi, che possano rappresentare un'alternativa ai vini tipicamente prodotti ad oggi già affermati sul mercato quali Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo e Pecorino, divenendo anch'essi la reale espressione della naturalità degli ambienti di produzione;
- la stimolazione di tecnologie enologiche applicandole correttamente alle uve disponibili;
- l'utilizzazione di una quota della riserva regionale dei diritti d'impianto mirandole allo sviluppo della vitivinicoltura tipica;
- l'incremento della produzione di alcune tipologie di vino a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica;
- lo sviluppo della vitivinicoltura di qualità in aree nuove o originariamente vocate del territorio Regionale;

Le finalità perseguite saranno attuate attraverso diverse azioni progettuali, da espletare in maniera diversificata nel territorio abruzzese, come di seguito riportato.

PROGETTI TERRITORIALI (punto 3.1 degli interventi ammissibili - **Obiettivo 1**)

Progetto Cococciola

Il vitigno Cococciola è un autoctono abruzzese e più precisamente della Provincia di Chieti, delle colline teatine (comuni di Vacri, Ari e dintorni) e dell'area Frentana (Comune di Rocca S. Giovanni). Questa varietà, classificabile tra quelle "minori" è stata oggetto di studio e recupero sia attraverso progetti regionali condotti negli anni dall'ARSSA, (ne è stato omologato il clone UBA-RA CC 31), sia per iniziative dirette di alcuni produttori locali che ne hanno evidenziato specifiche peculiarità enologiche.

Ciò premesso s'intende realizzare alcuni vigneti, attraverso la concessione di quote di diritto d'impianto dalla riserva regionale, i vigneti devono essere realizzati in aree collinari oltre i 200 m.s.l.m. nel seguente modo:

- ettari 10 in provincia di Chieti, preferibilmente nei comuni di Vacri, Ari e Rocca S. Giovanni e solo secondariamente nei comuni confinanti;
- ettari 2 in zone collinari (oltre 200 m.s.l.m.) della provincia di Pescara;
- l'uva prodotta, dal terzo anno, dovrà essere destinata per almeno tre vendemmie consecutive alla produzione di vini spumanti, frizzanti, passiti o fermi, in purezza o uvaggio prevalente, e quindi in riferimento alla "DOC Abruzzo spumante bianco"

e/o "DOC Abruzzo Cococciola" o IGT Terre di Chieti , IGT Colline Teatine e IGT Colline Pescaresi.

Su alcuni vini prodotti saranno effettuate le analisi chimiche di norma e quelle sensoriali ad opera di apposito panel costituito dal Servizio della Direzione Politiche Agricole a cui è demandata l'attuazione del progetto.

Progetto Montonico

Il vitigno Montonico è originario della provincia di Teramo, più precisamente dei territori dei comuni di Bisenti e Cermignano. Trattasi di un vitigno "minore" e di un ceppo poco "plastico" che ha suscitato interesse in alcuni produttori locali ed è stato oggetto di positivi studi condotti dalla Regione negli anni passati attraverso l'Arssa, che ne ha omologato anche un interessante clone, UBA-RA MT 32.


Ciò premesso s'intendono realizzare alcuni vigneti, attraverso la concessione di quote di diritto d'impianto dalla riserva regionale, con la seguente articolazione:

- ettari 10 in provincia di Teramo, nei comuni di Bisenti, Cermignano e solo secondariamente nelle aree dei comuni confinanti;
- ettari 2 in provincia di Pescara, in aree collinari oltre i 300 m.s.l.m., con esposizione prevalente a est-sud-sud-est o mezzogiorno, preferibilmente a ditte che conducono direttamente l'intera filiera;
- l'uva prodotta, dal terzo anno, dovrà essere destinata per almeno tre vendemmie consecutive alla produzione di vini spumanti, fermi, frizzanti o passiti, in purezza o uvaggio prevalente e quindi riferiti alla "DOC Abruzzo spumante bianco" e/o "DOC Abruzzo Montonico", o IGT Colli Aprutini o IGT Colline Pescaresi.

Su alcuni vini prodotti saranno effettuate le analisi chimiche di norma e quelle sensoriali ad opera di apposito panel costituito dal Servizio della Direzione Politiche Agricole a cui è demandata l'attuazione del progetto.

Progetto vitivinicoltura Valle Roveto

Il territorio di parte della Valle Roveto nei secoli Ottocento e Novecento era interessato anche alla vitivinicoltura e ne sono testimonianza le vecchie cantine ancora presenti nei centri urbani, in particolare a Civitella Roveto, nonché i residui di vigneti che si riscontrano tra gli insediamenti boschivi delle pendici pedemontane dei suoi versanti montuosi. Questa nuova viticoltura che s'intende riproporre potrà parzialmente rientrare nella viticoltura del CERVIM (associazione europea di studio, ricerca, sviluppo e tutela della vitivinicoltura di montagna), sviluppandosi anche oltre i 500 m.s.l.m.



Negli ultimi anni l'ex Arssa ha avviato il recupero di materiali viticoli autoctoni della zona e, tra i vitigni e le accessioni riscontrate si individuano la Mostosa bianca e il Bellone bianco (quest'ultimo non ancora idoneo). Si ritiene che essi, unitamente al vitigno Chardonnay, ma anche i Pinot bianco, nero e grigio, possano consentire di produrre ottimi vini spumanti e frizzanti e divenire vini tipici del territorio, comprese tipologie di vini fermi a media gradazione.

Ciò premesso s'intende realizzare alcuni vigneti, strategicamente ubicati, attraverso la concessione di quote di diritto d'impianto dalla riserva regionale, con la seguente articolazione:

- ettari 3 nel territorio della Valle Roveto, con i vitigni Mostosa b., Chardonnay b., e Pinot b., P. g. e P. n., prioritariamente nei comuni di Civitella Roveto, Morino, S. Vincenzo Valle Roveto e Balsorano, e, solo successivamente nei comuni confinanti; il vitigno Mostosa deve rappresentare almeno il 50 % della superficie impiantata; ogni richiedente quindi dovrà impegnarsi ad impiantare almeno sul 50% della superficie richiesta il vitigno Mostosa, riservandosi di impiantare sulla restante superficie uno o più vitigni tra quelli in precedenza indicati.
- l'uva prodotta, dal terzo anno, deve essere destinata per almeno tre vendemmie consecutive alla produzione di vini spumanti, frizzanti, passiti, fermi, in purezza o uvaggio prevalente e quindi riferiti, per quanto possibile, alla "DOC Abruzzo " e/o alla "IGT Terre Aquilane";

Su alcuni vini prodotti saranno effettuate le analisi chimiche di norma e quelle sensoriali ad opera di apposito panel costituito dal Servizio della Direzione Politiche Agricole a cui è demandata l'attuazione del progetto.

Progetto Valle Peligna e valle Subequana

Questi territori rappresentano storicamente la culla della vitivinicoltura abruzzese, e da essi, la vite stava scomparendo negli ultimi decenni a causa degli elevati costi di gestione, il parziale isolamento sopravvenuto e le scarse rese produttive. Negli ultimissimi anni invece, si registrano rinnovati interessi e nuovi insediamenti viticoli, sia per le qualità riconosciute ai vini di montagna e sia per le migliorate tecniche di gestione dei vigneti e delle tecnologie di cantina. Infatti diverse ditte, legate al mantenimento delle tradizioni e al permanere degli insediamenti, hanno provveduto a realizzare nuovi vigneti e trovano interessante la sfida di poter praticare la vitivinicoltura in zone difficili dove i costi di produzione sono superiori alla media e la produttività è minore.

Nell'area Peligna sono interessati i comuni di: Vittorito, Corfinio, Raiano, Pratola Peligna, Sulmona, Rocca Casale, Introdacqua, Prezza, Pettorano Sul Gizio, Pacentro, Bugnara, Anversa degli Abruzzi.

Nell'area della valle Subequana sono interessati i comuni di: Molina, Acciano, Tione degli Abruzzi, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro, Fontecchio, Castel di Ieri, Villa S. Angelo, S. Demetrio dei Vestini.

Con questo progetto s'intende dare nuovo impulso a questa viticoltura, quasi eroica in alcune aree soprattutto per la bassa fertilità dei suoli, che rientra anche nelle competenze del Cervim, essendo parzialmente sita oltre i 500 m. s.l.m.

Ciò premesso, s'intende realizzare 8 ettari di cui, assegnandoli in via prioritaria secondo la seguente ripartizione: 6 ettari vitati in Valle Peligna e 2 ettari in Valle Subequana, con i vitigni Malvasie b. idonee alla coltivazione in Abruzzo, Pecorino b., Passerina b., Moscato b., Cococciola b., Chardonnay b., Traminer A., Trebbiano abruzzese b., Trebbiano Toscano b., Pinot b., g. e n., finalizzandone la produzione a vini bianchi fermi, frizzanti, spumanti o passiti di qualità; quindi riconducibili alla DOC Abruzzo o alla IGT Terre Aquilane.

- In questo sottoprogetto sarà possibile la reintroduzione della vecchia forma di allevamento della vite ad alberello.
- l'uva prodotta, dal terzo anno, deve essere destinata per almeno tre vendemmie consecutive alla produzione di vini bianchi frizzanti, spumanti, o fermi in purezza o uvaggio prevalente, e quindi riferiti alla "DOC Abruzzo spumante bianco" e/o alla "IGT Terre Aquilane bianco".

Su alcuni vini prodotti saranno effettuate le analisi chimiche di norma e quelle sensoriali ad opera di apposito panel costituito dal Servizio della Direzione Politiche Agricole a cui è demandata l'attuazione del progetto.

Per tutti i progetti territoriali si potranno concedere diritti di impianto da un minimo di 0.20.00 ha ad un massimo di 0.50.00 ha per ditta.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL PUNTO 3.2 (Obiettivo 2)

**Progetto Onlus - Istituti Agrari Enti di Ricerca - ex Progetto Valeno - Vigneti di
Piante Madri Marze per i Vivaisti**

5.1 "Progetto Valeno" - IPA Adriatico Transfrontaliero Abruzzo-Croazia 2003/2007. Ai 7 conduttori viticoli che hanno partecipato al progetto rendendo idonei alla coltivazione due vitigni originari della Croazia, il Terrano nero e la Malvasia Istriana, su richiesta vengono concessi diritti a reimpianto da utilizzare, una volta estirpati i vigneti sperimentali, l'impianto di vitigni destinati alla produzione di vini a DOP e IGP nelle



proprie aziende. Si potranno concedere da un minimo di 0.20.00 ha ad un massimo di 0.50.00 ha di diritti d'impianto per ditta.

5.2 Si prevede, inoltre, la concessione di quota dei diritti della riserva regionale alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), agli Istituti Agrari e agli Enti di Ricerca in campo vitivinicolo. Si potranno concedere da un minimo di 0.20.00 ha ad un massimo di 1.00.00 ha di diritti d'impianto per Ente.

Per quanto riguarda questi soggetti titolari di domanda, i vitigni da impiantare sono, oltre tutti quelli idonei alla coltivazione in Abruzzo, eventuali altri da sottoporre a richiesta di idoneità, previo parere dei Tecnici della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo.

5.3. Ai vivaisti regionali si concedono diritti per la realizzazione di vigneti di piante madri marze (PMM). Si potranno concedere da un minimo di 0.50.00 ha ad un massimo di 1.00.00 ha di diritti d'impianto per Azienda Vivaistica.

6. QUADRO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL PUNTO 3.3. (Obiettivo 3)

Riserva Regionale aperta.

A tutti gli agricoltori che ne facciano richiesta è concessa la possibilità di ricevere, in base ai criteri stabiliti dalla graduatoria regionale, i diritti della riserva dietro pagamento di un corrispettivo commisurato alla superficie richiesta.

La possibilità di presentare domande relativamente ai diritti presenti nella "Riserva Regionale aperta" è concessa anche ai soggetti che presentano richiesta per i "Progetti Territoriali" di cui al punto 3.1 e a quelli che presentano richiesta ai sensi del punto 3.2. del presente bando.

7. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA TRA I DIVERSI OBIETTIVI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i diritti di impianto presenti nella riserva regionale, che alla data di approvazione del presente atto ammontano complessivamente ad **538,53 ettari**, sono destinati con il presente atto, **prioritariamente** ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni per l'impianto di superfici vitate destinate alla produzione di vini di qualità.

Considerato che una quota dei diritti della riserva regionale sarà destinata con la presente assegnazione alle Denominazioni di Origine che privilegiano **vitigni autoctoni** così da consolidare la base produttiva attraverso il raggiungimento di una adeguata quantità di produzione apprezzabile dal mercato, si ritiene opportuno proseguire in tale direzione dando priorità all'impianto di superfici vitate con riguardo alle tipologie a base di **vitigni autoctoni situati in zone individuate nel presente bando**.

1. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 1° Obiettivo saranno assegnati complessivamente **35 Ha** secondo le tipologie previste per ciascuna Provincia ed in base ai vitigni autoctoni che

maggiormente possano esprimere la loro tipicità in zone individuate nel presente bando.


2. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 2° Obiettivo saranno complessivamente messi a disposizione 20 Ha (di cui Ha 3,50 assegnati per l'ex Progetto Valeno, Ha 6,00 per i vivaisti, mentre la restante parte Ha 10,50, comprese eventuali rimanenze non assegnate agli altri soggetti in precedenza richiamati, ad Onlus, Istituti Agrari e Enti di Ricerca).
3. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 3° Obiettivo, saranno messi a disposizione tutti i restanti 483,53 Ha.

8. SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CASI DI ESCLUSIONE

8.1 Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande.

I soggetti autorizzati alla presentazione delle domande del 1° e 3° Obiettivo per l'assegnazione dei diritti di cui al presente atto sono gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 anche non conduttori di superfici vitate come di seguito specificato :

1. **I giovani imprenditori agricoli** in possesso di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) che al momento della presentazione della domanda abbiano meno i 40 anni, titolari di partita I.V.A., iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti") e in particolare gli insediati nella conduzione di una azienda agricola da meno di 5 anni;
2. **Le società e cooperative agricole di conduzione** di cui all'art. 2 del D.lgs 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia meno i 40 anni, in possesso di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti al paragrafo 2 del predetto D.lgs 99/2004. Le società e cooperative siano titolari di partita I.V.A., iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole") e in particolare società il cui conduttore è insediato da meno di 5 anni;
3. **Gli imprenditori agricoli singoli o associati** in possesso di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) che al momento della presentazione della domanda abbiano più di 40 anni;



4. Gli altri imprenditori agricoli singoli o associati;

Sono inoltre autorizzati alla presentazione delle domande per il 2° Obiettivo: i titolari delle ditte del Progetto Valeno, i legali rappresentanti di Istituti Agrari, Enti di Ricerca e le Onlus.

8.2 Soggetti esclusi dalla presentazione delle domande.

- Aziende che hanno ceduto a partire dal 1 gennaio 2010 un diritto per una superficie pari o superiore a 1000 mq;
- Non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione vitivinicola nelle ultime 5 campagne vitivinicole;
- Aziende che hanno diritti in portafoglio generati con scadenza massima al 31 luglio 2017;
- Aziende che hanno beneficiato dell'estirpazione a premio.

9. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA

1. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 1° Obiettivo verranno assegnati da un minimo di **Ha 0.20.00** ad un massimo di **Ha 0.50.00**.
2. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 2° Obiettivo saranno assegnati:
 - a. un diritto da un minimo di **Ha 0.20.00** ad un massimo di **Ha 0.50.00** a ciascuna delle aziende che hanno partecipato al "Progetto Valeno".
 - b. un diritto da un minimo di **Ha 0.20.00** ad un massimo di **Ha 1.00.00** a ciascuna delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Istituti Agrari e Enti di Ricerca in campo vitivinicolo.
 - c. un diritto da un minimo di **Ha 0.50.00** ad un massimo di **Ha 1.00.00** ai vivaisti per l'impianto di vigneti di piante madri marze.
3. Alle aziende che presenteranno domanda per acquisire diritti della riserva per il 3° Obiettivo potranno essere assegnati da un minimo di **Ha 0.50.00** (ridotti a **Ha 0.20.00** nella zona altimetrica di montagna) ad un massimo di **Ha 2.00.00**.

I diritti disponibili ma non assegnati ai produttori con il presente atto, nonché gli eventuali ulteriori diritti che verranno registrati nella riserva regionale entro il **31/12/2014**, saranno oggetto di un successivo Bando.

10. VINCOLI E CONDIZIONI

- I diritti di impianto assegnati ai sensi del presente atto devono essere esercitati, deve essere cioè realizzato l'impianto, nell'area per la quale sono stati concessi, entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato concesso il diritto.
- Il beneficiario deve iscrivere le superfici vitate realizzate a fronte del diritto all'idoneità a produrre vini DOP e IGP contestualmente alla comunicazione di avvenuto impianto. Non sono obbligati a tale adempimento gli assegnatari dei diritti del 2° Obiettivo.
- Il beneficiario deve aver presentato, se dovute, le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vitivinicola riferite agli ultimi cinque anni, oppure, aver presentato le dichiarazioni per il periodo di effettiva titolarità.
- Qualora i diritti assegnati ai conduttori non vengano esercitati entro il termine di scadenza vengono riassegnati alla riserva e il conduttore non ha diritto alla restituzione dell'eventuale corrispettivo versato.
- Gli impianti realizzati con i diritti assegnati ai sensi del presente atto non danno luogo a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento nelle cinque campagne successive a quella di impianto.
- Le varietà impiantate non possono essere sostituite per almeno cinque anni dalla data di impianto.
- I vincoli si intendono trasferiti anche al titolare subentrante in caso di cambio di conduzione della superficie vitata assegnata.


11. CRITERI DI PRIORITÀ RICONOSCIUTI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per il 1° Obiettivo, i diritti sono assegnati ai beneficiari sulla base degli elenchi redatti dagli Uffici competenti all'istruttoria, secondo i criteri di priorità stabiliti e ripartiti sulla base dei progetti territoriali individuati.

Per il 2° Obiettivo e precisamente per il Progetto Valeno, Enti di Ricerca, Istituti Agrari e ONLUS non si procederà alla graduatoria ma le richieste saranno soddisfatte dando la seguente priorità fino alla concorrenza massima di Ha 14.00:

1. Progetto Valeno;
2. Enti di Ricerca nel campo vitivinicolo;
3. Istituti Agrari;
4. ONLUS.

Qualora le superfici richieste dovessero superare gli ettari disponibili (ha 14.00) si procederà a soddisfare le richieste in ordine di presentazione della domanda e, a seguire, con eventuali residui del presente bando o con diritti di impianto che verranno riservati con successivo bando.



Per il 2° **Obiettivo** (limitatamente alle sole aziende vivaistiche) i diritti sono assegnati ai beneficiari sulla base degli elenchi redatti dagli Uffici competenti all'istruttoria, secondo i criteri di priorità stabiliti per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le richieste dei diritti superassero gli ettari disponibili, per l'assegnazione degli stessi si procederà fino ad un massimo di Ha 0.50.00. Successivamente, in caso di ulteriore disponibilità, verranno soddisfatte le richieste superiori fino al massimo di ha 1.00.00 rispettando la graduatoria e fino ad esaurimento dei diritti disponibili.


Per il 3° **Obiettivo**, i diritti sono assegnati ai beneficiari sulla base degli elenchi redatti dagli Uffici competenti all'istruttoria (SIPA) secondo i criteri di priorità stabiliti per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le richieste dei diritti superassero gli ettari disponibili, per l'assegnazione degli stessi si procederà fino ad un massimo di Ha 1.00.00. Successivamente, in caso di ulteriore disponibilità, verranno soddisfatte le richieste superiori fino al massimo di ha 2.00.00 rispettando la graduatoria e fino ad esaurimento dei diritti disponibili.

Qualora la dotazione dei diritti assegnata a ciascun Obiettivo sia sufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, si procederà alla sola predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili.

Le domande ammissibili all'assegnazione dei diritti della riserva per gli interventi previsti per l'Obiettivo 1° (Progetti Territoriali) saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI GENERALI E PUNTEGGI GRADUATORIA OBIETTIVO 1 (PROGETTI TERRITORIALI)	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da meno di 5 anni	25
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da più di 5 anni	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo non professionale (non I.A.P.) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	3
Imprenditore agricolo non professionale (non I.A.P.) di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	1
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	5
Nuova Azienda viticola (senza vigneti e senza diritti in portafoglio)	1
Azienda viticola (almeno il 15% della S.A.U. è a vigneto comp. Diritti)	3
Azienda prevalentemente viticola (se almeno il 35% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	8
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della S.A.U. più i diritti in portafoglio è a vigneto ed ha annessa una cantina)	25
La superficie vitata per la quale viene richiesto il diritto della riserva, è situata in prevalenza nei territori dei comuni indicati in ciascun Sottoprogetto.	25
La superficie vitata per la quale viene richiesto il diritto della riserva, è situata in prevalenza nei territori dei comuni confinanti con quelli indicati in ciascun Sottoprogetto.	5
Il punto più alto dell'appezzamento più grande sul quale utilizzare il diritto della riserva ha una altitudine sul livello del mare:	
Fino a 200 m	1
Oltre 200 e fino a 300 m	8
Oltre 300 e fino a 500 m	15
Oltre 500 m	25



A parità di punteggio si darà la priorità alle ditte che hanno la possibilità di trasformare le uve all'interno della propria azienda.

In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

Le domande ammissibili all'assegnazione dei diritti della riserva per gli **interventi previsti per l'Obiettivo 2° e limitatamente ai soli vivaisti per l'impianto di vigneti di piante madri marze**, saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI GENERALI E PUNTEGGI GRADUATORIA OBIETTIVO 2 (VIGNETI DI CAMPI MADRE)	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da meno di 5 anni	25
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da più di 5 anni	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo non professionale (non I.A.P.) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	3
Imprenditore agricolo non professionale (non I.A.P.) di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	1
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	5
La superficie vitata per la quale viene richiesto il diritto della riserva, verrà impiantato con varietà autoctone (Malvasie B. idonee alla coltivazione in Abruzzo - Cocciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B. - Montepulciano N. - Trebbiano abr. e tosc. B.)	5
Il punto più alto dell'appezzamento più grande sul quale utilizzare il diritto della riserva ha una altitudine sul livello del mare compresa tra :	
Fino a 200 m	1
Oltre 200 e fino a 300 m	8
Oltre 300 e fino a 500 m	15
Oltre 500 m	25

In caso di parità verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

Le domande ammissibili all'assegnazione dei diritti della riserva per gli interventi previsti per l'Obiettivo 3° (Riserva Aperta) saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI GENERALI E PUNTEGGI GRADUATORIA OBIETTIVO 3 (IMPIANTO VIGNETI PER PRODUZIONE VINI IGP E DOP ABRUZZESI)	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da meno di 5 anni	25
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, insediato da più di 5 anni	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo non professionale (non I.A.P.) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	3
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	5
Azienda viticola (almeno il 15% della S.A.U. è a vigneto comp. Diritti)	3
Azienda prevalentemente viticola (se almeno il 35% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	8
La superficie vitata per la quale viene richiesto il diritto della riserva, verrà impiantato con varietà autoctone (Malvasie B. idonee alla coltivazione in Abruzzo - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori situati all'interno delle zone di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5
Il punto più alto dell'appezzamento più grande sul quale utilizzare il diritto della riserva ha una altitudine sul livello del mare compresa tra :	
Fino a 200 m	1
Oltre 200 e fino a 300 m	8
Oltre 300 e fino a 500 m	15
Oltre 500 m	25

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

La competenza istruttoria è demandata al personale tecnico regionale dei S.I.P.A. per le assegnazioni del 3° Obiettivo e al personale tecnico regionale del Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy per l'assegnazione di cui al 1° e 2° Obiettivo.



12. CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO

I diritti della riserva sono concessi:

a) previo pagamento di un corrispettivo pari a **750 euro per ettaro** da versare alla Regione da parte dei beneficiari in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, di età inferiore ai quaranta anni **insediato da meno di 5 anni** in qualità di titolare dell'azienda, per gli Interventi Ammissibili di cui al solo **punto 3 paragrafo 3 (Riserva Aperta-Obiettivo 3)**;

b) previo pagamento di un corrispettivo, da versare alla Regione da parte di tutti gli altri beneficiari, **non compresi al punto a)** pari a **1500 euro a ettaro**, ridotti a 1000 euro per ettaro se l'impianto sarà effettuato in appezzamenti oltre i 500 m. s. l. m., per gli Interventi Ammissibili di cui al solo **punto 3 paragrafo 3 (Riserva Aperta-Obiettivo 3)**;

c) previo pagamento di un corrispettivo, pari a **500 euro ad ettaro**, da versare alla Regione da parte di tutti i beneficiari per gli Interventi Ammissibili di cui al solo **punto 3 paragrafo 1 (Progetti territoriali-Obiettivo 1)**;

d) previo pagamento di un corrispettivo, pari a **200 euro a ettaro**, da versare alla Regione da parte di tutti gli altri beneficiari degli Interventi Ammissibili di cui al solo **punto 3 paragrafo 2 (Obiettivo 2)**, per **Progetto Valeno, Enti Vitivinicoli, Istituti Tecnici e ONLUS**.

e) previo pagamento di un corrispettivo, pari a **1500 euro ad ettaro**, da versare alla Regione da parte di tutti gli altri beneficiari degli Interventi Ammissibili di cui al **punto 3 paragrafo 2 (Obiettivo 2)** specificatamente per i **Vivaisti per impianto di vigneti di piante madre marze**.

In tutti i casi il corrispettivo da pagare per superfici inferiori all'ettaro sarà calcolato in proporzione al valore fissato per ettaro.

13. DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva previsti con il presente bando dovrà avvenire utilizzando i modelli di Domanda allegati e predisposti per ciascuna tipologia di intervento, indirizzati alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale – **Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy** – Via Nazionale n. 38 - 65010 di Villanova di Cepagatti, entro i 45 giorni successivi alla sua pubblicazione sul sito internet della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo. Fa fede la data del protocollo di presentazione al Servizio suddetto o quella del timbro postale di spedizione. Sarà cura del suddetto Servizio trasmettere le domande pervenute, per la successiva istruttoria, ai SIPA competenti.

Alla domanda, secondo la modulistica prestabilita, dovrà essere allegata la documentazione richiesta in base al soggetto richiedente e precisamente:

- per tutti i richiedenti la copia di un documento, in corso di validità;
- se i terreni da destinare all'impianto non sono di proprietà del dichiarante, una dichiarazione del proprietario di nulla osta per il nuovo impianto;
- copia dello statuto o atto costitutivo, per le Società e le ONLUS, per queste ultime la verifica delle finalità senza scopo di lucro sarà accertata attraverso il possesso dei requisiti previsti nel Decr. Leg.vo n. 460/97;
- per l' Obiettivo 2, e precisamente per Enti di Ricerca in campo vitivinicolo, Istituti Agrari e ONLUS, una relazione illustrativa sulle attività intraprese dall'Ente nel settore vitivinicolo ed in particolare sulle finalità per le quali è destinato l'impianto del nuovo vigneto.
- per le aziende vivaistiche, l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s. m. e i. (*Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali*);

14. ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

L'istruttoria delle domande di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 3 è affidata al Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy, mentre quella del punto 3 del paragrafo 3 è affidata ai SIPA competenti per territorio in base all'ubicazione dei vigneti. Terminate le istruttorie, che saranno effettuate nei 45 giorni successivi alla presentazione delle domande, i Servizi competenti trasmetteranno al Servizio Produzioni Agricole e Mercato gli elenchi provvisori al fine della predisposizione delle graduatorie. L'esito delle graduatorie sarà comunicato agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo.

15. RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'esito delle graduatorie sul sito internet della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo, può presentare memorie scritte per richiedere il riesame della domanda e della definizione della sua posizione, ai sensi della Legge n. 241/90.

Qualora il richiedente non si avvalga della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo la possibilità di ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo.

16. ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i SIPA competenti per territorio, comunicano a ciascuna ditta beneficiaria le condizioni per la concessione dei



diritti della Riserva Regionale. Stessa procedura sarà adottata dal Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy per quanto di propria competenza.

Ad ogni beneficiario verrà richiesto l'importo da versare sul conto corrente bancario della Regione Abruzzo del quale, dovrà essere esibita copia della ricevuta.

L'importo dovuto, per i diritti concessi, dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT 48 V 0538712917000000040300 intestato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria della Giunta Regionale – con causale “Assegnazione diritti di impianto vigneti della Riserva Regionale”.

In mancanza di riscontro da parte del beneficiario nei tempi imposti dai Servizi competenti si provvederà, se del caso, allo scorrimento della graduatoria.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo verrà inviata al beneficiario del diritto la comunicazione di assegnazione del diritto di reimpianto da utilizzare entro la seconda campagna successiva a quella di concessione.

17. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo. (D. L.vo 61/2010 e D.M. 16/12/2010).

18. REVOCA, TOTALE O PARZIALE, DEI DIRITTI ASSEGNATI

Il mancato rispetto degli impegni assunti dall'interessato con la sottoscrizione della domanda e/o la mancata realizzazione dei nuovi vigneti entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi i diritti, comportano la revoca totale dei diritti assegnati.

Qualora il vigneto realizzato sia conforme alle disposizioni dettate con il presente provvedimento, ma riguardi una superficie maggiore rispetto a quella prevista nell'*Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale* rilasciata dal Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, la parte che supera il diritto di impianto concesso, nel caso in cui non sia stata realizzata utilizzando un proprio diritto di reimpianto, è considerata irregolare e sono applicate le disposizioni previste per i vigneti abusivi.

Qualora il vigneto realizzato sia conforme alle disposizioni dettate con il presente provvedimento ma riguardi una superficie inferiore a quella prevista nell'*Autorizzazione all'esercizio del diritto di impianto della Riserva regionale* rilasciata Servizio competente della Direzione Politiche Agricole viene disposta la revoca della parte dei diritti di impianto assegnati e non impiantati.

I diritti di impianto per i quali è disposta la revoca, parziale o totale, sono assegnati alla Riserva regionale a norma dell'Articolo 85 duodecies comma 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. e l'eventuale corrispettivo versato all'Amministrazione regionale dall'assegnatario del diritto non è restituito all'interessato.